



INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
(Art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale)

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
dr. Raffaele Cattaneo

Ogg.: Circolazione irregolare di treni non revisionati sul SFR: possibile violazione commessa da TRENORD e FERROVIENORD per mancata effettuazione di prove di immissione in servizio per ogni singolo rotabile e di Visite e Prove Annuali per n. 115 rotabili circolanti su rete RFI in Regione Lombardia in violazione del Piano di Manutenzione e del Decreto Ministeriale numero 304 del 9/11/1988.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

L'immissione in servizio di materiale rotabile su una rete ferroviaria in concessione è regolamentata dalla Circolare Ministeriale della Direzione Centrale V numero 201 del 16/09/1983 sino all'adempimento prescritto dall'art. 27 del D.Lgs. 162 del 2007.

Detta circolare prevede l'applicazione di tutta una serie di prove, anche in fabbrica durante la costruzione, come recita il punto II denominato "Rotabili ordinati prima della loro costruzione", dove al punto B enuncia: *"Durante la costruzione, l'Azienda esercente deve fare eseguire le prove di officina previste dai capitolati che regolano la fornitura sui materiali interessanti la sicurezza dell'esercizio (assi, ruote, cerchioni, molle di sospensione, ganci di traino, strutture portanti dei carrelli e della cassa, impianti di frenatura), nonché le prove di efficienza degli apparati motori e delle altre apparecchiature principali"*

Dette disposizioni sono rilevanti, come evidenziato, ai fini di garantire la sicurezza dell'esercizio e l'incolumità pubblica nell'espletamento del servizio ferroviario.

OSSERVATO CHE

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980 “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*” regola la sicurezza del trasporto sulla ferrovia con specifici articoli per quanto riguarda le ferrovie in concessione, anche per quanto riguarda il materiale rotabile ed il suo mantenimento (cfr. Capo III “Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione” artt. 100, 101 e 102).

CONSIDERATO CHE

In attuazione alle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, sulla liberalizzazione in materia ferroviaria, il Governo italiano ha emesso il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 che regola l’accesso alle reti ferroviarie a vari operatori di trasporto ferroviario.

Sulla base di questo Decreto Legislativo (n. 188/2003), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2005 ed una lettera da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di richiamo, protocollo numero 33856 del 16 aprile 2010, in cui viene normato l’accesso alle reti in concessione regionali non isolate, ovvero interconnesse con la rete nazionale (RFI).

All’art. 6 “Certificato di sicurezza” del summenzionato DM Infrastrutture del 5/08/2005 si recita quanto segue:

«1. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dal gestore dell'infrastruttura regionale, ai fini dell'utilizzo della propria rete, ad ogni impresa ferroviaria che intende realizzare attività di trasporto. Il certificato di sicurezza può essere limitato a singole linee o a singoli servizi ed e' subordinato alla adozione, da parte delle imprese ferroviarie, di un idoneo sistema di gestione della sicurezza che assicuri il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e permetta un'efficace attività di controllo da parte del direttore di esercizio e dei preposti organi ministeriali.

2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 188/2003 e sono tenute ad ottemperare alle prescrizioni del gestore dell'infrastruttura. In particolare, riguardo la rispondenza a

quanto previsto dall'art. 10, comma 4 dello stesso decreto legislativo, si rinvia ai successivi comma 3, paragrafo c), comma 6 e 9 del presente articolo.

3. Il rilascio del certificato di sicurezza e' assoggettato al preventivo assenso da parte degli USTIF competenti per territorio, che deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa che attesti quanto segue:

a) il direttore di esercizio rende all'USTIF competente motivato parere riguardo l'idoneità dell'impresa ferroviaria richiedente ad espletare servizi sulla rete del gestore dell'infrastruttura;

b) il personale dell'impresa ferroviaria incaricato della condotta dei convogli deve possedere la formazione e competenza necessaria, come disposto dall'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003. Il personale deve conseguire la prevista abilitazione ministeriale alla mansione, con le modalità specificate dal decreto ministeriale n. 513/1998;

c) il materiale rotabile dell'impresa ferroviaria, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n.188/2003, deve essere singolarmente assoggettato all'immissione in servizio sull'infrastruttura regionale, secondo le modalità previste a riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vigente circolare n. 201 del 16 settembre 1983), con la verifica della circolabilità dei rotabili e della loro rispondenza ai requisiti indicati dal Ministero con proprie disposizioni.

4. Il gestore attiva, sotto la vigilanza del competente organo del Ministero, le procedure, di cui all'art. 10, comma e del decreto legislativo n. 188/2003, per verificare periodicamente la sussistenza, da parte delle imprese ferroviarie, dei requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza, così come individuati dal medesimo articolo, informando prontamente le competenti autorità nel caso che sia accertata la perdita dei previsti requisiti.

5. ~~Le prescritte verifiche periodiche sul materiale rotabile delle operanti imprese ferroviarie sono effettuate dal gestore dell'infrastruttura regionale non isolata, insieme all'USTIF competente.~~

6. Qualora l'impresa richiedente sia in possesso di altro certificato di sicurezza emesso da un gestore operante in Italia, il gestore dell'infrastruttura deputato al rilascio del certificato di sicurezza applica la seguente procedura semplificata relativamente al materiale rotabile:

a) acquisisce la documentazione probatoria delle verifiche effettuate in occasione del rilascio di altro certificato di sicurezza e della più recente visita periodica;

b) verifica la compatibilità con la linea, con gli impianti interconnessi con l'esercizio e con il materiale rotabile già autorizzato a circolare sulla propria rete; i veicoli ferroviari sono controllati per singola unità;

c) effettua le verifiche tecniche specifiche della rispondenza agli standard e alle norme di sicurezza proposte dal medesimo gestore ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché ai principi generali in materia indicati nel presente decreto.

7. Per i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 188/2003, anche in presenza di altre imprese ferroviarie circolanti, l'impresa ferroviaria controllata dal gestore dell'infrastruttura, o facente parte della società che gestisce l'infrastruttura, può operare sulla relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dei trasporti ad impianti fissi, con apposita circolare, stabilisce le norme operative concernenti le attestazioni di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003 che i competenti USTIF dovranno acquisire ai fini dell'assenso di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le procedure per il rilascio del certificato di sicurezza, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

9. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'idoneità alla circolazione relativa al materiale rotabile impiegato in servizi di tipo regionale, attestata dal gestore dell'infrastruttura nazionale e quella attestata dai competenti organi ministeriali sono valide per l'esercizio sia sulla rete nazionale sia sulle reti di cui all'art. 3 del presente decreto ed il loro impiego è subordinato alle sole verifiche di cui al comma 6 del presente articolo. »

Proprio con specifico riferimento a quanto disposto dal sopracitato articolo 6, FERROVIENORD (rete in concessione regionale “non isolata”) e TRENORD sembrerebbero commettere una violazione in quanto sia rispetto al sistema della circolare 201, sia per quello previsto da altro certificato di Sicurezza è prevista la prova di immissione in servizio di ogni singolo rotabile. Risulterebbe invece che sia stata effettuata solo la prova di rotabili a campione: ETR 425, ETR 524 TILO, ETR 526 e TSR di ultima acquisizione.

PRESO ATTO CHE

Il Decreto Ministeriale n. 304 del 9 novembre 1988 prevede, anche in ottemperanza al D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, che siano effettuate Visite e Prove Annuali ai rotabili immessi in servizio con la circolare n. 201 poiché hanno il libretto ministeriale MC 403 o MC 339 sul quale vengono registrate le prove e firmate da un ingegnere dell'USTIF (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi), organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da un ingegnere di TRENORD, quest'ultimo è delegato alla firma dal Direttore dell'Esercizio di FERROVIENORD.

Tali Visite e Prove Annuali sono iscritte nel Piano di Manutenzione dei rotabili stessi. Il Dlgs. 10 agosto 2007 n. 162 ha istituito l'ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) assegnando alla stessa, fra i vari compiti, anche quello del rilascio del certificato di sicurezza su tutte le ferrovie della rete nazionale e della rete regionale e locale interconnessa.

Il richiamato Dlgs. n. 162 disponeva (art. 27, comma 4) che l'impresa ferroviaria controllata dal Gestore o appartenente all'unica società nelle cui funzioni ricade sia lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario che la gestione dell'infrastruttura, è dispensata dal conseguimento del Certificato per il medesimo periodo. Taluni gestori di infrastrutture hanno recentemente palesato l'esigenza di conoscere criteri e procedure da utilizzare per il rilascio del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie richiedenti.

Con lettera Circolare n. 33856 del 16 aprile 2010 del Ministero Infrastrutture e Trasporti DG TPL R.U. "Rilascio del Certificato di Sicurezza alle Imprese Ferroviarie sulle reti regionali e locali interconnesse – norme operative e procedure" diretta alle Società Ferroviarie di Gestione delle Reti interconnesse, alle DGT USTIF ed alle Regioni, si dispone che, nelle more dell'assunzione da parte dell'ANSF delle competenze di cui al D.Lgs. 162/2007:

"I gestori di reti ferroviarie interconnesse, di cui all'elenco allegato al citato D.M. 28T/2005, sono tenuti a predisporre, e mettere a disposizione dei richiedenti, un prospetto informativo della rete, contenente i documenti atti a regolare i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità di trasporto, in termini generali ed in termini di tracce

orario, dal quale emergano inoltre le caratteristiche tecniche).” Inoltre si stabilisce che: “L’impresa che intende svolgere una o più tipologie di servizio sull’infrastruttura regionale di una rete interconnessa, presenta al Gestore istanza di accesso alla rete e di utilizzo dell’infrastruttura” con allegata documentazione elencata, compresa la “esistente omologazione in corso di validità dei rotabili rilasciata dall’ex CESIFER.”

Inoltre, la lettera circolare 33856 stabilisce che “per ciascun rotabile di serie utilizzato sistematicamente dall’Impresa e conforme al prototipo oggetto dell’ammissione tecnica di tipo, dovrà essere presentata l’attestazione della messa in servizio, dell’immatricolazione presso la rete nazionale e dell’inserimento nei registri relativi...” nonché “Per quanto riguarda i rotabili, nella documentazione dovranno essere evidenziate la tipologia delle attrezzature installate per la vigilanza e il controllo della presenza dell’agente di condotta funzionanti ed attivabili [...] nonché le caratteristiche e la funzionalità delle attrezzature di controllo e protezione marcia treno che interagiscono con l’infrastruttura”.

Per quanto riguarda la verifica della documentazione prodotta, la Circolare 33856 dispone che sia a carico del Gestore e, per esso, del Direttore di esercizio attestante la compatibilità geometrica e funzionale dei rotabili con l’infrastruttura della rete. Il Direttore di Esercizio provvede a trasmettere all’USTIF territorialmente competente l’attestazione di cui sopra nonché copia dell’intera documentazione ricevuta. Ottenuto l’assenso da USTIF, il Gestore rilascia all’Impresa il Certificato di Sicurezza.

EVIDENZIATO CHE

Agli scriventi consiglieri regionali risulta che circa 115 rotabili non abbiano effettuato le Visite e Prove Annuali in violazione del Piano di Manutenzione e del D.M. 304 del 9 novembre 1988 e che questi rotabili siano attualmente circolanti sulla rete RFI in Regione Lombardia senza relativa regolarizzazione dei libretti precedentemente richiamati e come richiamato sui decreti di immissione in servizio emessi da Regione Lombardia.

EVIDENZIATO INFINE CHE


Ciò, se confermato in via ufficiale dal competente Assessore Regionale, costituirebbe, oltre che grave violazione di legge, grave pericolo per la pubblica incolumità dell’utenza.

**INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA,
LA GIUNTA E L'ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:**

- Se si è verificato che FERROVIENORD e TRENORD effettuino le prove di immissione in servizio di ogni singolo rotabile, come previsto sia ex art. 6 del DM Infrastrutture del 5/08/2005, sia dalla circolare 201, sia altri certificati di Sicurezza; e, in caso di esito negativo, come si intenda intervenire;
- Se si è a conoscenza e si intenda verificare che circa 115 rotabili stiano attualmente circolando sulle linee del SFR senza essere stati sottoposti alle Visite e Prove Annuali come stabilito dalla legge, in quanto questi rotabili sono stati immessi in servizio sulla rete SFR con decreto di Regione Lombardia;
- In caso affermativo, come si intenda intervenire nell'immediato per individuare le responsabilità, sanzionare tali gravi violazioni e mettere al riparo l'utenza da ogni possibile pericolo o disagio/disservizio derivato dall'utilizzo di questo materiale rotabile.

Milano, 31 Agosto 2015


Iolanda Nanni

DOCUMENTO FERVEMUTO
ALLE ORE 1000
DEL 1 09 2015
UFFICIO SEGRETERIA
DELL'ASSESSORIA CONSILIARE



(BUFFAGNI)

(CARCAJO)

(VIGI)

(CASAUNO)

(CORBETTA)


SFR
Screano


AN
